## Fallimenti: il professionista non chiede l'Iva

## di Giuseppe Rebecca

l professionista può emettere la fattura al momento dell'incasso. Prima normalmente emette una fattura "proforma" (lo stesso avviene per le prestazioni di servizi).

Comesi tratta allora l'Iva relativa alle prestazioni nel caso di fattura pro-forma e fallimento del debitore: in chirografo, in privilegio, in prededuzione o in prededuzione condizionata? L'amministrazione finanziaria è intervenuta sull'aspetto con la risoluzione n. 127/E del 2008. Se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito relativo alle prestazioni rese ante fallimento, «i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa».

In un'ottica tributaria, quindi, il comportamento già da molti seguito è stato considerato corretto. Si è data così una spallata a tuttal'impostazione della Cassazione, che ha invece sempre sostenuto come questa Iva sia da considerare in chirografo (la prima sentenza è la n. 2320/79; da ultime la n. 2438/06 e 15690/08).

La Cassazione, nella sua uniformità, è probabilmente stata indotta in errore dagli stessi professionisti creditori, che hanno continuato a presentare domande di ammissione chiedendo quest'Iva in privilegio o in prededuzione condizionata al successivo pagamento. Se così si fa, la procedura non potrà che adeguarsi alle sentenze della Suprema corte.

Tale Iva non è invece da richiedere in sede di ammissione allo stato passivo. È un credito che sorge nel corso della procedura stessa. Quindi dovrà essere pagata in via prededucibile. Qualora poi la procedura non dovesse provvedere al pagamento, lo stesso professionista dovrà agire nei confronti della procedura, ma con azione a parte.

La tesi della Suprema corte

contrasta con il meccanismo di applicazione dell'imposta, creando un arricchimento non giustificabile per la procedura fallimentare (che si trova così a detrarre Iva non pagata).

Uno spiraglio per il riconoscimento della prededucibilità pare venire proprio dalla sentenza n. 12207/92 della Cassazione. Il professionista aveva chiesto l'Iva su fattura da ammettere in privilegio. La Corte ha sentenziato che la tesi della prededucibilità «presuppone che il credito Iva, in caso di riserva del professionista di fatturazione solo in fase di pagamento, emerga e sussista (oltre che essere quantificato) solo al momento del riparto».

Questa sembra la strada giusta per ottenere la prededucibilità: il professionista non chiede l'Iva nella sua domanda di insinuazione al passivo fallimentare, richiedendola (in prededuzione) solo al momento in cui sorge l'obbligo della fatturazione, cioè all'atto del pagamento

delle competenze (in esecuzione del piano di riparto) da parte del curatore.

Sulla prededucibilità si sono invece pronunciati più giudici di merito. In dottrina, in questo senso, anche l'associazione dottori commercialisti con la norma di comportamento n. 91/1986.

In conclusione, la giurisprudenza della Cassazione, sebbene uniforme, presta il fianco a qualche dubbio. Il professionista, comunque, per non essere danneggiato, non deve chiedere l'Iva nella domanda di ammissione al passivo. Al momento dell'incasso per effetto di un riparto, emetterà la fattura, indicando l'importo percepito Iva compresa, anche quando è liquidato senza Iva. Per il residuo, dovrà agire nei confronti della procedura fallimentare, eccependo in quella sede l'arricchimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti)